

Casa di cura Villa del Sole Srl

Modello Organizzativo (Dlgs. 231/2001 e succ. modif.)

Parte generale

INDICE PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo n. 231/2001
2. Modello e Codice Etico della Casa di Cura Villa del Sole
 - 2.1 *La legge regionale n. 15/2008 e la legge regionale n. 60/2012*
 - 2.2 *Le linee guida Aiop*
3. Adozione del Modello
4. La struttura del modello
5. La predisposizione del sistema di controllo preventivo
 - 5.1 *I processi sensibili*
6. L' Organismo di vigilanza
 - 6.1 *Requisiti richiesti all'Organismo di vigilanza*
 - 6.2 *Nomina e revoca*
 - 6.3 *Funzioni dell'Organismo di vigilanza*
 - 6.4 *Poteri dell'Organismo di vigilanza*
 - 6.4.1 *Raccolta e conservazione delle informazioni*
 - 6.4.2 *Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*
 - 6.4.3 *Modalità delle segnalazioni*
 - 6.4.4 *Trattamento delle segnalazioni*
 - 6.5 *Reporting dell'Organismo di vigilanza*
7. Il sistema disciplinare
 - 7.1 *Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai*
 - 7.2 *Misure nei confronti dei dirigenti*
 - 7.3 *Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci*
 - 7.4 *Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni*
 - 7.5 *Misure previste dal codice penale alla luce del "L. 03/2019".*
8. Formazione e diffusione del modello
9. Il sistema di verifiche
10. Whistleblowing – Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.

10.1 Che cos'è il whistleblowing

10.2 La normativa

10.3 Scopo della sezione Whistleblowing

10.4 La posizione dell'Ente

10.5 Destinatari

10.6 Ambito di applicazione

10.7 Processo di segnalazione di illeciti

10.7.1 Contenuto della segnalazione

10.7.2 Oggetto della segnalazione

10.7.3 Soggetti destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione

10.7.4 Verifica della fondatezza della segnalazione

10.7.5 Tutela del whistleblower

10.7.6 Tutela della privacy

10.7.7 Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti

10.8 Sanzioni

PARTE SPECIALE

Parte speciale n. 1 Artt. 24 e 25 Dlgs 231/2001 Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Parte speciale n. 2 Art. 25-ter Dlgs 231/2001 Reati societari e Tributari

Parte speciale n. 3 Reati previsti dall'articolo 25 – septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ALLEGATI

il Piano anticorruzione triennale

1. Il decreto legislativo n.231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, dal titolo *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (*soggetti in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (*considerate anch'esse soggetti in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (*soggetti subordinati*).

Tale responsabilità, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira a coinvolgere, nella punizione dei

reati, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: la società non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha cioè delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Le sanzioni a carico degli enti, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie
- confisca del prezzo o del profitto del reato
- sanzioni interdittive, che possono sostanziarsi in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già concessi
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività della società, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

La norma ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale la società non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte dei soggetti ad esse subordinati.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti *in posizione apicale* l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora la società dimostri che:

a) l'organo dirigente della società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli, in particolare, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta *mappatura delle aree a rischio*)
- 2) prevedere specifici protocolli (*procedure*) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- 4) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (*Organismo di Vigilanza*, di seguito **OdV**).

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti *subordinati*, l'articolo 7 del Decreto prevede la responsabilità della società *se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se la società,

prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Modello e Codice Etico della Casa di Cura Villa del Sole srl.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle già contenute nel Codice Etico adottato dalla società.

Sotto tale profilo:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento suscettibile di applicazione sul piano generale, predisposto allo scopo di esprimere quei principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri;
- Il Modello organizzativo risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari reati (per fatti che, commessi a vantaggio o nell’interesse dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo. Il Modello detta le regole e prevede procedure che devono essere rispettate, al fine di costituire l’esimente per la Società della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

2.1 La legge regionale n. 15/2008 e la legge regionale n. 60/2012.

Con la l. n. 15/2008, la Regione Calabria ha reso obbligatoria l’adozione dei Modelli da parte di tutte le imprese e società che operano in regime di convenzione, pena il mancato rinnovo delle convenzioni.

L’art 54 (Adeguamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) della legge 15/2008 così dispone:

1. Le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali.

2. L'attuazione dei dispositivi contrattuali che regolano l'esercizio di nuove attività convenzionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in scadenza, è subordinata al rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.

La norma fa espresso riferimento alle "imprese" che operano in convenzione con la regione Calabria, quindi certamente le persone giuridiche private controparti contrattuali della Pubblica amministrazione regionale. La disposizione precisa, inoltre, che le imprese debbano dare comunicazione dell'opera di compliance da esse effettuata ai "competenti uffici regionali". La legge dispone che non possano essere stipulate nuove convenzioni o non possano essere rinnovate convenzioni già in corso con le imprese che non si siano adeguate al sistema 231, da ciò la necessità per la Casa di Cura Villa del Sole S.r.l. di dotarsi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Con la L. n. 60 del 4.12.2012, la Regione Calabria ha poi istituito appositi nuclei/Uffici per il controllo sull'adozione e/o l'adeguamento ai Modelli 231/2001 da parte dei soggetti obbligati. Tali leggi regionali si pongono in un'ottica di "eticizzazione" dei rapporti tra P.A. ed imprese il cui interesse regionale è quello di avere imprese dotate di un modello efficace e quindi idoneo alla prevenzione dei rischi di reato.

2.2 - Le linee guida dell'AIOP.

Nella predisposizione del Modello organizzativo la Casa di Cura Villa del Sole srl, si è anche ispirata alle Linee elaborate per il settore Ospedalità Privata dall'AIOP.

L'AIOP prevede, al riguardo, che al fine di poter redigere un Modello che sia in grado di prevenire i reati di cui al Decreto Lgs 231/2001, è opportuno tenere in evidenza e seguire con attenzione i principi individuati dalle Linee Guida, che rispondono ad esigenze ben precise:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, operando le opportune distinzioni fra reati peculiari della

- gestione ospedaliera privata e reati comuni a qualunque gestione aziendale societaria;
- realizzare una mappatura aziendale, raffigurante il sistema organizzativo gestionale, per la rilevazione delle aree a rischio di reati peculiari. In relazione agli specifici settori di attività individuati, stabilire procedure e sistemi di controllo atti ad impedire la commissione di reati;
 - per quanto concerne i reati “comuni”, affermare nei modelli organizzativi una scelta di legalità generale alla quale si vuole ispirata la politica dell’azienda e ricordare l’obbligo di probità e correttezza per tutti coloro che prestano a qualunque titolo la loro opera in una istituzione sanitaria privata;
 - per quanto concerne entrambe le categorie (reati “peculiari” e “comuni”), evidenziare che l’Istituzione sanitaria privata si riserva di agire nelle sedi opportune contro chiunque abbia commesso, a qualsiasi titolo, reati nel contesto dell’attività aziendale;
 - individuare regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e senza eccezione. Le eventuali eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell’Istituzione sanitaria privata, nel mansionario o negli ordini di servizio e similari, ritenute indispensabili per la necessità di evitare un danno all’ammalato, dovranno, in ogni modo, essere ampiamente documentate;
 - suddividere in fasi ogni procedura amministrativa e sanitaria. Prevedere che più fasi della medesima procedura siano affidate a soggetti diversi (Es.: prenotazione – accettazione – dimissione) ed, al contempo, evitare che la eccessiva frammentazione produca deresponsabilizzazione con conseguente difficoltà di individuazione del soggetto responsabile;
 - evidenziare tutte le attività che prevedano un contatto diretto con la pubblica amministrazione, in particolare laddove questa sia deputata all’esercizio di poteri di vigilanza e controllo. Da una parte, il personale dovrà curare autonomamente

l'aggiornamento circa la normativa vigente, dall'altra l'azienda controllerà la costante formazione del personale nel senso delineato;

- prevedere per le Istituzioni sanitarie private con gestione in tutto o in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure;
- introdurre “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. A tal fine, il modello organizzativo predisposto dovrà essere pubblicizzato e reso conoscibile a tutti coloro che operano nella struttura, anche mediante l'affissione nella bacheca e comunicato, a mezzo raccomandata a.r., alle organizzazioni sindacali firmatarie dei C.C.N.L.;
- il sistema disciplinare deve essere attuato sia nei confronti dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione”, sia di quelli “in posizione apicale”. La violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti è equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni;
- per quanto riguarda i collaboratori e i liberi professionisti è necessario prevedere che nel relativo contratto individuale sia contenuta l'indicazione dei casi di violazione del modello e dei relativi provvedimenti da adottarsi.
- Per ciò che concerne le violazioni del modello organizzativo da parte degli amministratori, si consiglia di prevedere anche la decadenza della carica e da qualsiasi diritto anche economico;
- l'Istituzione sanitaria privata, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza della violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento disciplinare e, se accertata, irrogare la sanzione;
- per quel che concerne l'attività espletata da personale in rapporto libero-professionale bisogna distinguere tra soggetti inseriti in organico e soggetti che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate.

- I medici liberi professionisti inseriti in organico possono agire “nell’interesse o a vantaggio” dell’Istituzione sanitaria privata e commettere, pertanto, reati. Svolgendo attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, devono essere positivamente considerati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, di conseguenza, espressamente contemplati nel modello di organizzazione, che sarà attuato anche nei loro confronti. Si dovrà prevedere espressamente nel contratto individuale le forme di accertamento di violazione e stabilire quali violazioni del modello organizzativo, per la loro gravità, comportano la risoluzione immediata del rapporto;
- I medici liberi professionisti (non inquadrati in organico) non vengono inquadrati nel modello organizzativo in virtù della loro autonomia ed auto-direzione. Al fine di ottenere le dovute cautele anche da costoro, sarà indispensabile prevedere una scrittura nella quale si espliciti la mancanza dei requisiti di continuità e coordinazione (Es.: mediante la stipulazione di un contratto di service).

Le linee guida tracciate dall’A.I.O.P. suggeriscono anche l’adozione di alcune accortezze nella formazione dell’organismo deputato alla vigilanza sul rispetto del modello di organizzazione. In particolare:

- L’Organismo di Vigilanza dovrebbe essere coadiuvato da un dirigente della Istituzione sanitaria privata esperto e responsabile della gestione informatizzata dei vari servizi amministrativi e sanitari e da un professionista (di chiara fama nella zona e di riconosciuta onorabilità) che di diritto assuma le funzioni di coordinatore. Devono altresì, prevedersi altrettanti membri supplenti presenti nell’Organismo di Vigilanza, per la sostituzione in caso di incompatibilità;
- prevedere, in conformità con lo statuto, l’erogazione di un fondo, a disposizione dell’Organismo di Vigilanza, sufficiente a

- consentire lo svolgimento dei compiti che il D. Lgs. N. 231/2001 gli assegna;
- prevedere che l'Organismo di Vigilanza sia messo nella condizione di avere un flusso costante di informazioni ad ogni livello e settore dell'Istituzione;
 - l'Istituzione sanitaria privata dovrà prevedere un canale riservato di comunicazione interna tra i dipendenti e l'organismo di controllo;
 - in considerazione del fatto che l'organizzazione informatizzata sembra costituire lo strumento più efficace di rilevazione di anomalie ed illecite, prevedere nel modello la figura di un soggetto con competenza ed esperienza nel settore quale componente dell'O.d.V., ovvero quale consulente esterno.

3. Adozione del modello da parte della società *Casa di Cura Villa del Sole srl.*

La società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l'adozione del modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.

A tale riguardo, la società sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrari ai

principi etici cui la società intende attenersi, nell'espletamento della propria missione aziendale.

Il modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, e della relativa relazione governativa di accompagnamento, *le Linee guida UNI - INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001*.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è affidato:

- ad un organismo monocratico della società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

4. Struttura del modello

Il presente modello è costituito da una *Parte Generale* e da singole *Parti Speciali*, predisposte per le diverse tipologie di reato, specificamente contemplate nel Decreto, che la Società corre il rischio di commettere, nello svolgimento della propria attività.

Nella parte generale vengono illustrate le componenti essenziali del modello, con particolare riferimento:

- alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di contrastare efficacemente la commissione dei reati, da parte delle persone della società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl;
- alla composizione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- alla diffusione del modello nel contesto aziendale ed alla formazione del personale;
- al sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

La parte speciale trova applicazione per le tipologie specifiche di reati, previste dalle seguenti norme, in relazione all'attività svolta dalla società:

Parte speciale *n. 1*:

Reati previsti dall'articolo 24 del Decreto – **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.**

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, comma secondo, n. 1 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- reati concussione e malversazione.

Reati previsti dall'articolo 24 bis del Decreto – **Delitti informatici e trattamento illecito di dati.**

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
- frode informatica (640-ter, terzo comma, c.p.);

- indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento....(art. 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- trattamento illecito dei dati (Parte III, Titolo III, Capo II art. 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Reati previsti dall'articolo 24 ter del Decreto – **Delitti di criminalità organizzata.**

- associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

Parte speciale *n.2:*

Reati previsti dall'articolo 25 del Decreto – **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.**

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter comma 1 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Reati previsti dall'articolo 25 bis del Decreto - **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

Reati previsti dall'articolo 25 bis 1 del Decreto - **Delitti contro l'industria e il commercio.**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art 515 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art 517 quater c.p.);

Reati previsti dall'articolo 25 – ter del Decreto – **Reati societari.**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF, art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 174-bis TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Reati previsti dall'articolo 25 – quater 1 del Decreto – **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583 bis c.p.)**.

Reati previsti dall'articolo 25 – quinquies del Decreto – **Delitti contro la personalità individuale**.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art 600 ter c.p.);
- Tratta di persone (art 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.).

Reati previsti dall'articolo 25 – sexies del Decreto – **Abusi di mercato**.

- Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Reati previsti dall'articolo 25 – septies del Decreto – **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) , commesse con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Lesioni personali colpose (art 590 c.p. comma III) , , commesse con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Reati previsti dall'articolo 25 – octies del Decreto – **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Reati previsti dall'articolo 25 – decies del Decreto – **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - (art 377 bis c.p.).**

Reati previsti dall'articolo 25 – undicies del Decreto – **Reati ambientali.**

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Dlvo 152/06 commi 1, 4, lettera a), e 6, primo periodo, commi 1, lettera b), 3, primo periodo, 5, comma 3, secondo periodo);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Dlvo 152/06 comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 Dlvo 152/06 comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies codice penale).

Reati previsti dall'articolo 25 – duodecies del Decreto – **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati previsti dall'articolo 25 – terdecies del Decreto – **Reati di istigazione al razzismo e xenofobia**

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati previsti dall'articolo 25 – terdecies del Decreto – **Reati di istigazione al razzismo e xenofobia**

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati previsti dall'articolo 25 – quinquiesdecies del Decreto – l'art 25- **Reati tributari**, “in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

E' compito del *Consiglio di Amministrazione* della società integrare il presente modello, mediante apposita delibera, aggiungendo le eventuali ulteriori parti speciali, che si dovessero rendere opportune come conseguenza del verificarsi di una, o di entrambe le seguenti circostanze:

- inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati, nell'ambito di applicazione del Decreto
- svolgimento da parte della società di una nuova attività, dalla quale dovesse innovativamente conseguire il rischio di commettere uno dei reati, previsti dal Decreto.
-

5. La predisposizione del sistema di controllo preventivo

Partendo dall'organigramma della società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl, è compito *del Consiglio di Amministrazione*, in collaborazione con i Responsabili delle varie funzioni aziendali, individuare le aree maggiormente esposte al rischio, di commissione dei diversi reati previsti dal Decreto.

Mediante l'individuazione delle aree a rischio e la conseguente adozione delle opportune procedure, nella parte speciale dedicata a ciascuna di esse, il modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il

fine di consentite alla società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- il codice etico, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni degli organi della società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl , in relazione ai rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili
- l'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, eccetera) idonei a soddisfare le esigenze di:
 - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno della società
 - formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna funzione
 - chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti *linee di riporto*
 - chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni
- l'adozione di precise procedure, manuali ed informatiche
- l'individuazione di processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree a rischio.

Il sistema di controllo preventivo deve ispirarsi ai principi di:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza* di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante

nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:

- alle principali fasi dell'operazione
- alle ragioni che hanno portato al suo compimento
- ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni
- *separazione delle funzioni*, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
 - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla
 - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.
 -

5.1 I Processi Sensibili

L'analisi condotta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001 ha messo in evidenza una serie di attività sensibili, nel cui ambito, almeno in ipotesi, potrebbero essere commessi i reati contemplati dal citato Decreto e che saranno sviluppati nelle Parti Speciali.

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ex art.24 e seguenti, 25 e seguenti D.Lgs 231/2001):

- la gestione dei rapporti con l'autorità di vigilanza, autorità sanitarie ed enti pubblici, e ottenimento di autorizzazioni, licenze o certificati da parte di questi;
- l'acquisizione e/o la gestione di contributi, sovvenzioni, assicurazioni, garanzie o finanziamenti agevolati provenienti dallo Stato, dalla Comunità Europea, o da altri Enti pubblici;
- la negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti con il SSN;
- la gestione dei DRG;
- la gestione dei rapporti tra società ed ente pubblico preposto all'erogazione delle competenze sui servizi resi;
- la gestione delle procedure di contestazione dei DRG;

- la gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, delle pratiche legali, del recupero dei crediti, e del contenzioso, dei rapporti con le istituzioni pubbliche, i consulenti e gli Studi professionali;
- la gestione, cura dei sistemi e degli archivi informatici ed il trattamento dei Dati personali;
- la gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs.626/1994);
- la gestione degli adempimenti amministrativi, contrattuali, previdenziali e fiscali relativi al personale,
- la gestione della selezione ed assunzione del personale;
- la gestione delle spese di rappresentanza;
- la gestione delle ispezioni da parte del VV.FF. ed ASP provinciale, delle verifiche degli standard di qualità e delle norme Iso 9000;
- lo sviluppo delle entrate provenienti da terzi utilizzatori della struttura;
- la gestione dei pagamenti, anche in monete e carte elettroniche, la fatturazione e l'incasso relativi all'attività;
- la gestione dei rapporti con le agenzie fiscali;
- la gestione delle spese per omaggistica e beneficenza;
- la gestione degli acquisti di beni e servizi;
- la gestione delle pratiche assicurative;
- la gestione del servizio farmacia;
- il rilascio di certificazioni, dichiarazioni, compilazione di cartelle cliniche, delle analisi eseguite, degli accertamenti sanitari ecc..

Nell'ambito dei reati societari:

- la gestione della contabilità e la redazione del Bilancio d'esercizio;
- la gestione con i revisori;
- la gestione delle comunicazioni sociali previste dalla Legge;
- la gestione di informazioni privilegiate;
- gestione di danaro, beni ed utilità;

Nell'ambito dei reati tributari

- la gestione del sistema amministrativo, contabile e fiscale

6. L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del Dlgs 231/2003 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

6.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza

Autonomia e indipendenza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo al *Consiglio di Amministrazione*.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto, tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo.

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo: tali requisiti vengono ottenuti garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità di azione

L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del modello, con i necessari poteri d'indagine, per cui deve essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza.

Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF
- ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

6.2. Nomina e revoca

La società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl prevede che le funzioni dell' Odv:

- siano svolte da un organismo monocratico nominato con delibera del *Consiglio di Amministrazione*.

Il professionista chiamato a svolgere le funzioni di Odv deve:

- deve essere indipendente, anche in ragione dell'attuale organizzazione aziendale che vede le funzioni alle dirette dipendenze del *Consiglio di Amministrazione*, e quindi autonome rispetto alla struttura operativa
- essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice
- assicurare il più elevato livello di professionalità e di continuità di azione, posto che la funzione del personale interagisce costantemente con i dipendenti e può pertanto presidiare tutti gli aspetti di formazione/informazione nella materia in oggetto, mentre le funzioni dell'amministrazione e del risk management sono provviste di strumenti di verifica e di controllo idonei allo svolgimento dell'attività di vigilanza cui l'organismo è deputato.

L'attribuzione dell'incarico all' OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza esclusiva del *Consiglio di Amministrazione*.

La durata dell'incarico è di tre esercizi sociali, e la scadenza è fissata dopo la presentazione della relazione annuale, al consiglio di Amministrazione, relativa al terzo esercizio. L'incarico può essere rinnovato per non più di due volte, per cui una persona può assumere il ruolo di membro dell'OdV della società per non più di nove esercizi complessivi.

La revoca è ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verificano eventi che facciano venire meno i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico.

6.3. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:

Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto

L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del modello.

L'OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione.

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dalla società, nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto

scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

L'OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello, portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato, sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, eccetera.

L'OdV coordina le attività delle funzioni aziendali a rischio, per acquisire da tali funzioni elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel modello. A tale fine l'Organismo di Vigilanza può accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti.

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

L'OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali

L'OdV ha il compito, in collaborazione con i legali dell'azienda, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti.

Come conseguenza di tale attività, l'OdV, in collaborazione con i legali e, ove opportuno, con le funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti, e le opportune modifiche del modello, al Presidente del Cda affinché questi li sottopongano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6.4. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo

- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

6.4.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito database informatico: di tale database cura l'aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà essere supportato da uno staff dedicato: tale staff è scelto fra le risorse presenti all'interno dei vari uffici aziendali.

Mediante appositi documenti organizzativi interni, elaborati di volta in volta dalle funzioni di supporto interessate, verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche dello stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni competenti, per il compimento di specifiche attività, nei seguenti termini:

- con la funzione Risorse umane per promuovere programmi di formazione dei dipendenti o per eventuali procedimenti disciplinari
- con la direzione sanitaria per verificare l'applicazione delle misure atte a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
- con il supporto dei legali incaricati per ottenere supporto nei seguenti ambiti:
 - a) interpretazione ed applicazione della normativa
 - b) aggiornamento della mappatura delle aree a rischio
 - c) definizione di clausole contrattuali
 - d) gestione degli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari
- con la funzione Amministrazione e finanza per effettuare le verifiche, anche a campione, su fonti ed impieghi delle risorse finanziarie aziendali
- con altre funzioni, la cui collaborazione si dovesse rendere, di volta in volta, necessaria o utile.

6.4.2 Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti speciali del modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.

Segnalazione delle violazioni che potrebbero comportare una responsabilità per la società.

I soggetti tenuti all'osservanza del modello devono informare il proprio superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza di qualunque evento che potrebbe ingenerare in capo alla *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl* una responsabilità amministrativa, in relazione a violazioni della legge, del codice etico o delle procedure previste dal modello.

Per quanto concerne i collaboratori esterni, l'obbligo di fornire le suddette informazioni, previsto contrattualmente, è limitato a quelle che non sono di provenienza interna della società.

6.4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Gli esponenti aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV le eventuali notizie, relative alla commissione, od alla ragionevole convinzione di commissione, di reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relativi allo svolgimento di indagini per i reati di cui al Dlgs 231/2001, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl*, o il suo personale, o gli organi sociali, ovvero ancora collaboratori terzi, in relazione all'attività prestata;
- richieste di assistenza legale, provenienti da persone appartenenti alla *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl*, nei cui confronti siano stati aperti procedimenti giudiziari per uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001
- relazioni e rapporti, preparati dai responsabili delle funzioni e delle aree aziendali a rischio, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali

potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del modello e, più in generale, delle prescrizioni del Decreto

- notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate, ovvero in merito ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del modello.

6.4.3 Modalità delle segnalazioni

Se un esponente aziendale desidera effettuare una segnalazione, deve riferirne al suo diretto superiore, il quale provvede ad inoltrare la segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'esponente aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.

I soggetti esterni, tenuti all'osservanza del modello (consulenti, collaboratori, partners), devono segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni riscontrate.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati, nei termini che seguono:

- indirizzo di posta elettronica riservato dell'OdV.
- cassetta postale, accessibile solo all'OdV, situata in luogo riservato al riparo da sguardi indiscreti.
- Le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima: l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano di tutta evidenza irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

La *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl* garantisce la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ogni caso, la *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl* adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione.

6.4.4 Trattamento delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di indizi che confermino in maniera univoca l'inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel modello organizzativo o delle regole di condotta enunciate nel codice etico, nonché la tenuta di comportamenti passibili di configurare, anche solo potenzialmente, uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001.

In sede di indagine, l'OdV può ascoltare, eventualmente, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l'OdV deve fornire per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.

Le segnalazioni relative alla violazione del modello, o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società, sono raccolte, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

Se accerta la commissione di violazioni, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni, e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare. A tale fine, poiché l'OdV non è provvisto di poteri coercitivi, esso provvede a coordinarsi con la **Direzione del personale**.

La Direzione del personale è tenuta ad informare periodicamente l'OdV del numero di procedimenti disciplinari aperti, a fronte delle segnalazioni di notizie di violazioni, delle sanzioni irrogate nonché dei procedimenti archiviati con l'indicazione, in quest'ultimo caso, della relativa motivazione.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, acquisiti dall'Organismo di Vigilanza, dalla Direzione del personale, dall'Ufficio legale e comunque dalle funzioni di volta in volta interessate, avverrà nel pieno rispetto del codice sulla privacy.

6.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ai vertici aziendali, in merito all'attuazione del modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo.

Sono previste le seguenti linee di reporting:

- una prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con l'Amministratore Delegato
- una seconda, su base periodica, tendenzialmente con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale: a tali organi l'OdV trasmette una relazione descrittiva, contenente una sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree a rischio. Tale relazione deve altresì prevedere un piano di attività per l'anno successivo.

E' inoltre previsto l'impegno, a carico dell'OdV, di:

- dare tempestiva comunicazione al Collegio Sindacale delle violazioni accertate e delle criticità rilevate
- informare prontamente il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori, della notizia di violazione del modello da parte di uno o più amministratori: in tale caso il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti del caso e, sentito il Collegio Sindacale, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni
- informare prontamente il Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci, della notizia di una violazione commessa da uno o più membri del Collegio Sindacale: in tale caso il Collegio effettua le verifiche del caso e, sentito il Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni.

Il *Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale* hanno la facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a propria volta, può richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

7. Il sistema disciplinare

L'articolo 6 del Dlgs 231/2001 prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello, è quindi una condizione essenziale, per assicurare l'effettività del modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

Il tipo e l'entità delle sanzioni si determinano in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo
- alle mansioni ed all'inquadramento contrattuale del lavoratore
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della relativa competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal direttore della Direzione personale e organizzazione.

7.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operatori sanitari.

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con la società *CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl*, in quanto viola, fra l'altro, l'articolo 2104 del codice civile – Diligenza del prestatore di lavoro: Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili, nei riguardi dei lavoratori, rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 – Sanzioni disciplinari della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e di eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra, il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono descritti nella seguente tabella:

seguente tabella:

Provvedimento disciplinare	Mancanza disciplinare
Rimprovero verbale o scritto	<p>Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'inosservanza delle procedure prescritte - l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come a rischio - la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV - l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal modello.
	Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione

Multa	<p>al verificarsi di una delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none">- al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità- il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree considerate a rischio, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati.
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione	<p>Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse di la società arrechi danno alla società stessa, o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.</p>
	<p>Vi incorre il lavoratore che, operando in</p>

<p>Trasferimento per punizione</p>	<p>aree a rischio, adottati comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.</p>
<p>Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso</p>	<p>Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adottati comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.</p>
<p>Licenziamento senza preavviso</p>	<p>Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del modello o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione alla società delle misure previste dal Dlgs 231/2001, con conseguente grave nocumento patrimoniale e di immagine per la società stessa.</p>

7.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl*, delle procedure interne previste dal presente modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti industriali.

7.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci

In caso di violazione del modello da parte di amministratori e/o sindaci della *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl*, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dello stesso, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Tenuto conto che gli amministratori della *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl* sono nominati dall'Assemblea dei soci, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto, l'amministratore e/o il sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV, che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, come sopra indicato.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori e/o sindaci di società controllate dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV della società, che provvederà a riferire agli organi societari, per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del gruppo.

7.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni

I soggetti legati alla *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl* da rapporti di collaborazione o di consulenza che pongano in essere, nell'esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con i principi della buona fede e del mandato, potranno essere sanzionati con l'interruzione del relativo

rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti.

Il Cda cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di collaborazione, di tali specifiche clausole contrattuali, che prevedono anche l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.5 " Misure previste dal codice penale alla luce del L 03/2019".

La legge n. 3 del 2019, in vigore dal 31.gennaio.2019, detta misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, introducendo inoltre modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali.

In particolare, con le modifiche al codice penale, la legge:

- prevede la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la P.A. all'estero;
- amplia l'ambito applicativo e inasprisce le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la P.A., in particolare Si all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e all'interdizione dai pubblici uffici, che vengono rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione. L'interdizione dai pubblici uffici permane anche in caso di riabilitazione del condannato, per ulteriori 7 anni. L'incapacità di contrattare con la p.a. è introdotta anche come misura interdittiva, da applicare all'imputato prima della condanna;
- modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione, in caso di delitti contro la P.A., al pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa e consentendo al giudice di non estenderne gli effetti alle pene accessorie;
- consente una più estesa applicazione delle pene accessorie per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, eliminando gli automatismi procedurali

che ne limitano attualmente l'ambito, ad esempio intervenendo sulla disciplina del patteggiamento;

- aumenta la durata delle sanzioni interdittive che possono essere comminate alle società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la P.A.;
- aumenta la pena per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione;
- abroga il delitto di millantato credito, ricomprendendo anche questa condotta nel delitto di traffico di influenze illecite;
- prevede una causa di non punibilità per colui che collabora con la giustizia, a patto che vi sia una confessione spontanea che intervenga prima che l'interessato abbia notizia di una indagine a suo carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato;
- consente, anche in relazione ai delitti di corruzione, al giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità dell'imputato nonostante la prescrizione del reato al fine di provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell'illecito;
- modifica le fattispecie di corruzione tra privati previste dal codice civile per prevedere la procedibilità d'ufficio;

Sotto il profilo delle indagini penali, la legge 3/ 2019 interviene per estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione e consente sempre l'utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. trojan), nei procedimenti per reati contro la P.A..

7.6 " Misure previste alla luce del D.L. n. 124/2019".

L'art. 39, comma 2, del decreto ha introdotto, con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso, l'art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni in presenza della commissione di determinati reati tributari.

La responsabilità amministrativa dell'ente, oltre al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, viene estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione

di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Per l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse, anche se non esclusivo, o a suo vantaggio (indipendentemente dalla effettiva realizzazione del vantaggio stesso):

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Ai sensi dell'art. 8, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando la persona fisica che ha commesso il reato non sia identificata o non sia imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, invece, è esclusa qualora le persone ritenute responsabili dell'illecito penale abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2). Ai sensi dell'art. 6, l'ente andrà esente da responsabilità, inoltre, nell'ipotesi in cui prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In mancanza dell'adozione dei modelli organizzativi la responsabilità amministrativa della società è sempre sussistente, sulla base dell'inversione dell'onere della prova che grava sulla società (Cass., sentenza n. 3683/2009).

8. Formazione e diffusione del modello

L'efficace attuazione del presente modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione, sia presso il personale della *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl*, che presso i terzi a vario titolo interessati.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, con particolare riferimento alla Direzione personale, per il personale interno, predispone dei programmi di informazione e formazione, caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio.

In generale, l'Organismo di Vigilanza:

- a) definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai dipendenti ed agli organi societari, per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul Decreto in esame
- b) promuove corsi di formazione sul Dlgs 231/2001
- c) predispone ed aggiorna, in collaborazione con la funzione cui è affidato l'aggiornamento del Sito aziendale, la sezione dell'Intranet aziendale dedicata al Dlgs 231/2001
- d) promuove idonee iniziative, atte a favorire la conoscenza e la comprensione del modello
- e) predispone la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti, in merito al funzionamento del modello stesso.

Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il modello viene formalmente trasmesso a ciascun componente degli organi sociali, il quale sottoscrive una dichiarazione di presa visione ed adesione, che viene archiviata dall'Organismo di Vigilanza.

Membro dell'Organo di Vigilanza

In occasione della nomina, esso è destinatario di un incontro iniziale che, oltre ad approfondire il contenuto del Dlgs 231/2001 s.m.i e della normativa e giurisprudenza collegate, si focalizza sulla illustrazione delle procedure interne adottate dalla *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl* e sulla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali.

Successivamente, vengono tenuti incontri di aggiornamento, su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Dlgs 231/2001 ed alla sua applicazione.

Comunicazione e formazione nei confronti del personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della società.

E' previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione
- corso di formazione iniziale realizzato con modalità e-learning, attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti
- accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV
- occasionali e-mail di aggiornamento.
-

Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle aree a rischio

Il modello, formalmente comunicato ai responsabili delle aree a rischio mediante un apposito documento, predisposto dall' OdV, deve essere sottoscritto dai responsabili per presa visione ed adesione.

L'Organismo di Vigilanza definisce il contenuto e le modalità di fruizione di corsi formativi, diretti ai responsabili delle aree a rischio, volti a fornire loro un'adeguata conoscenza della normativa relativa al Dlgs 231/2001, nonché gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di controllo sulla corretta attuazione delle previste procedure, all'interno della funzione dagli stessi presidiata.

Altre forme di comunicazione nei confronti del personale

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile a tutto il personale, in un'apposita sezione del sito Intranet aziendale, nonché in una corrispondente sezione del sito Internet.

E' inoltre previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione
- corso di formazione iniziale realizzato con modalità e-learning, attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti

- note informative interne, curate dall'OdV
- accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV
- occasionali e-mail di aggiornamento.

Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners

La società promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la società ha adottato sulla base del presente modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla società, di cui verrà chiesta espressa accettazione.

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile ai terzi, in un'apposita sezione del sito Internet.

9. Il sistema delle verifiche

Il presente modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche, coordinate dall'Organismo di Vigilanza, cui tutto il personale è tenuto a prestare la collaborazione che l'OdV riterrà opportuno richiedere:

- verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi dalla società nelle aree a rischio
- attività di monitoraggio sull'effettività del modello, che ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del modello ed i comportamenti concreti dei loro destinatari. A tale fine, viene istituito un sistema di dichiarazioni periodiche, con le quali i destinatari sono tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il modello stesso. In particolare, i destinatari dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, che:
 - a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del modello
 - b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di fare compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all'OdV, che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo

- verifiche delle procedure: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

Come esito dell'insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della *società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl*, in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

10. Parte Generale - Whistleblowing – Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro.

10.1 Che cos'è il whistleblowing

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda, che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire

La segnalazione ("whistleblowing"), nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'organismo a cui appartiene.

Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di

corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, etc.

La finalità primaria della segnalazione è quindi quella di portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza.

La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

10.2 La normativa

La materia, che già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 sul pubblico impiego) è stata ulteriormente disciplinata, anche per il settore privato, dalla legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.

Innanzitutto viene modificato il citato art. 54 bis, il quale trova applicazione anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica .

Peraltra l'aspetto più rilevante è l'estensione della tutela in questione anche nell'ambito dei soggetti privati.

Con una modifica dell'art. 6 del Dlgs. 231/2001, si stabilisce che i modelli di organizzazione dovranno ora prevedere in capo ai soggetti apicali (i soggetti che "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e ai sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali) l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa di cui al Dlgs. 231/2001 citata, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tutela dei soggetti denunciatori la nuova legge stabilisce:

- l'adozione, nei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;

- il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di presentare denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'articolo 3 (comma 1) della legge 179/2017 contiene alcune disposizioni in parte derogatorie della regolamentazione del segreto e prevede che il perseguimento dell'integrità dell'Ente e il contrasto delle malversazioni costituiscono giusta causa per rivelare notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale (art. 623 c.p.) e riconducibili all'obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 c.c.). In questi casi, quindi, se mediante la segnalazione viene rivelato il segreto – oggetto di obbligo di legge – la sanzione penale non si applica, poiché l'interesse all'emersione degli illeciti viene considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza (tale esclusione potrebbe essere rilevante soprattutto in quelle ipotesi in cui si identifica un soggetto esterno quale destinatario delle segnalazioni).

La giusta causa sopra richiamata non opera, invece, se il soggetto tenuto al segreto professionale è venuto a conoscenza della notizia nell'ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l'impresa o la persona fisica interessata (comma 2). In tale ipotesi l'eventuale rivelazione del segreto configura il reato. Peraltro, la norma sembra applicabile con riferimento non

soltanto al soggetto segnalante, ma anche al destinatario della segnalazione che, se ha un rapporto di consulenza o di assistenza con l'Ente, potrà opporre il segreto professionale sulle indagini e le valutazioni che siano state effettuate sui fatti denunciati.

Facendo riferimento la normativa esclusivamente alle condotte illecite rilevanti ai fini dei reati presupposto rimangono esclusi dalla disciplina i reati che invece non sono previsti nell'ambito delle disposizioni del Dlgs. 231. Nulla vieta peraltro che l'impresa, nell'ambito delle proprie scelte organizzative possa estendere la tutela in questione a tutte le segnalazioni di illeciti.

Per comodità di seguito si riporta una tabella con le principali definizioni derivanti dalla legge.

<p><i>Destinatari della nuova normativa privatistica</i></p>	<p>Le organizzazioni private: società, gruppi di società, organizzazioni non governative - onlus, fondazioni, associazioni ecc. con modello organizzativo 231.</p>
<p><i>Segnalante</i></p>	<p>Chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Per gli enti privati, il riferimento è alle "persone che rivestono funzioni di</p>

	<p>rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”, nonché a “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” precedentemente menzionati.</p>
<p><i>Segnalazione</i></p>	<p>Comunicazione del segnalante avente ad oggetto informazioni “circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”.</p>

<p><i>Segnalato</i></p>	<p>Il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.</p>
<p><i>Destinatario della segnalazione</i></p>	<p>Soggetto/i o organo dell'organizzazione privata, che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione).</p>
<p><i>Canali per le segnalazioni</i></p>	<p>Canali individuati dall'Ente quali mezzi, interni o esterni all'organizzazione stessa, con cui veicolare le segnalazioni.</p>

L'Ente deve dotarsi di “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante”.

10.3 Scopo della sezione Whistleblowing

Scopo della presente sezione del modello è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente/collaboratore (segnalante o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di

collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 179/2017.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente/collaboratore gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto con l'ente.

Pertanto la sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla legge 179 citata, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro ordinamento.

L'adozione della presente integrazione al modello intende:

- chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto ed il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione quale destinatario della segnalazione;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito;
- rappresentare le modalità adottate dalla Società per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo disciplinare le eventuali sanzioni applicabili.

Quanto disposto nella sezione si applica esclusivamente alle segnalazioni pervenute dai soggetti che si identificano (c.d. segnalazioni nominative) e non trova quindi applicazione alle segnalazioni anonime.

10.4 La posizione dell'Ente

L'Ente è qualificato dalla giurisprudenza prevalente quale "ente pubblico economico" pertanto risulta applicabile la disciplina dell'art. 54 bis del Dlgs. 165/2001.

10.5 Destinatari

Il presente documento si applica innanzi tutto ai dipendenti dell'Ente.

In particolare destinatari delle regole indicate sono dipendenti, intendendosi non solo i dipendenti legati all'Ente da un contratto di lavoro a tempo

indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto a tempo determinato oppure coloro che hanno in essere un contratto di apprendistato, tirocinio oppure che svolgono uno stage formativo. Restano compresi anche i soggetti somministrati e distaccati. Inoltre si applica anche soggetti legati da un vincolo di collaborazione (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative).

10.6 Ambito di applicazione

Come previsto dalla normativa le procedure si applicheranno alle segnalazioni di “condotte illecite” di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

In particolare, non solo ai reati di corruzione e simili, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività dell’Ente, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’Ente a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Inoltre, considerato che le normative anticorruzione risultano integrate nel modello organizzativo 231 adottato dall’Ente, nell’ambito della presente procedura rientrano anche le segnalazioni di illeciti riguardanti i reati presupposto del Dlgs. 231/2001.

10.7 Processo di segnalazione di illeciti

10.7.1. Contenuto della segnalazione

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni:

- descrizione della condotta illecita
- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione

- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

10.7.2 Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno dell'Ente o società o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei reati presupposto di cui al Dlgs. 231/2001, bensì anche di comportamenti illeciti che possono avere riflessi sulla attività, a prescindere dalla rilevanza penale, e pertanto venga in evidenza un mal funzionamento delle attività aziendali.

13.7.3. Soggetti destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione

In proposito, in relazione a quanto disposto dall'art. 54 bis del Dlgs. 165/2001 come modificato dalla legge 179/2017, vengono individuate le seguenti modalità di segnalazione:

- Segnalazione in busta chiusa o mediante posta elettronica al Responsabile della Prevenzione e Corruzione (RPC)
- Oppure avvalendosi dell'apposita applicazione disponibile sul sito dell'Autorità e raggiungibile al seguente indirizzo:
<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

In considerazione dell'attuazione da parte dell'Ente del modello ex Dlgs. 231/2001 si ritiene anche di indicare anche la seguente modalità ulteriore:

- Invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato dell'OdV: organismodivigilanza@casadicuradelsole.it

L'Ente provvederà a fornire informazione generalizzata sulle predette modalità e sui recapiti attivati.

10.7.4 Verifica della fondatezza della segnalazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) (o l'OdV in caso di segnalazione a tale organismo) hanno il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. A tal fine, può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Di tali incontri va tenuta traccia, conservata in modo riservato, preferibilmente in armadio chiuso.

Qualora dall'esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RPC (o l'OdV) provvede a:

- a) inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei fatti
- b) trasmettere la segnalazione alle funzioni aziendali interessate, per l'acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti rappresentati non integrano ipotesi di reato)
- c) trasmettere la segnalazione al Consiglio di Amministrazione
- d) inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, se esistenti

Il RPC (o l'OdV) trasmette la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante. Peraltro tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie. L'OdV evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente

10.7.5 Tutela del whistleblower

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.). L'identità del whistleblower può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia. Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV, che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

- a) al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione il quale valuta tempestivamente l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) al Consiglio di Amministrazione, qualora l'autore della discriminazione sia un Dirigente della Società;
- c) alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché all'accesso civico, anche generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5 bis Dlgs. 33/2013 e successive modificazioni.

10.7.6 Tutela della privacy

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Dlgs. 196/2003 e succ. modif., anche in relazione alle modifiche apportate dal Regolamento U.U. 679/2016).

In particolare, l'interesse legittimo del titolare del trattamento è fornito dall'interesse al corretto funzionamento della struttura e alla segnalazione degli illeciti, mentre la base giuridica è costituita dalla normativa specifica in materia di segnalazione degli illeciti.

Per quanto concerne la conservazione dei dati, gli stessi dovranno essere tenuti sino al completo esaurimento della procedura, ferme restando le esigenze di giustizia. Al momento della segnalazione pertanto verrà quindi fornita al segnalante una apposita informativa (eventualmente in forma sintetica con rinvio ad altre modalità di consultazione per gli approfondimenti), riguardante il trattamento dei dati.

10.7.7 Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti

La presente procedura non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.)

Ugualmente saranno passibili di sanzioni i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite.

10.8 Sanzioni

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2001 sono sanzionabili le seguenti condotte:

- violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate

- effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelano infondate

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali e il procedimento ivi descritto.

Restano ferme le specifiche sanzioni previste dall'art. 54 bis Dlgs. 165/2001, in quanto applicabili.

Parte speciale n.1

Artt. 24 e 25 Dlgs 231/2001

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Tra i reati in danno alla Pubblica Amministrazione sono stati ritenuti a rischio di commissione all'interno della Casa di Cura Villa del Sole S.r.l. i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- reati di corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322, c.p.);
- truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Malversazione a danno dello Stato

Il reato in esame è un c.d. reato proprio ovvero è necessario, per la configurabilità dello stesso, che il soggetto attivo (autore) sia estraneo alla pubblica amministrazione e che esso abbia ricevuto sovvenzioni o

finanziamenti pubblici. Solo in presenza di questi due requisiti è possibile attribuire il fatto reato al soggetto attivo. Il presupposto necessario, per la sussistenza dell'elemento materiale del reato, consiste nell'aver l'agente-soggetto, estraneo alla P.A., ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati ad una determinata finalità pubblica. La condotta dell'agente-soggetto consiste nell'aver distratto, anche solo parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità. Si tratta, in sostanza, di una cattiva amministrazione della somma pubblica ottenuta che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito e, precisamente, una distrazione dell'erogazione. È, altresì, necessario che la condotta sia posta in essere dall'agente-soggetto attivo con la coscienza e volontà di dare alla prestazione pubblica ricevuta una destinazione diversa da quella stabilita o concordata (c.d. dolo generico). Nel caso che ci occupa, all'interno della società committente, la commissione del reato di Malversazione a danno dello Stato è ipotizzabile soprattutto in capo a chi è deputato all'amministrazione e nel caso della Casa di cura Villa del Sole srl a Presidente del Cda. In particolare, potrebbe verificarsi che il Presidente del Cda, ricevuta una somma pubblica, distraiga, anche solo in parte, detta somma ad altre finalità. A nulla rileva la circostanza che la finalità, cui era destinata la somma pubblica, venga poi realizzata. Il vantaggio per la società committente è di tutta evidenza e consiste nel vantaggio di utilizzare una somma pubblica, o parte di essa, ad altre finalità o per altri scopi. Per ciò che attiene, invece, alle altre figure societarie, apicali (come il Consiglio di Amministrazione) e/o subordinate e sottoposte all'altrui vigilanza, è minimo il rischio di commissione di tale reato e, in astratto, nella sola ipotesi di un concorso con il Presidente del Cda. Qualora si verificano tali ipotesi, integranti il reato in oggetto, con un interesse o vantaggio per la società committente, l'art. 24 del D.lgs. 231/01 prevede, in relazione al caso di cui all'art. 316 bis c.p., la sanzione della pena pecuniaria fino a cinquecento quote; se, in seguito alla commissione del delitto de quo, la società ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, è prevista una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; sono, altresì, previste, anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del D.lgs. 231/01.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

L'ipotesi di reato è stata introdotta per cercare di prevenire una scorretta attribuzione ed indebito conseguimento di risorse economiche pubbliche. Il reato può essere commesso da chiunque, estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, nazionale o comunitaria, cerchi di conseguire indebitamente la percezione di una sovvenzione erogata da un ente pubblico nazionale o comunitario. La fattispecie descritta dall'art. 316 ter c.p., che costituisce un c.d. reato di danno, è caratterizzata sia da condotte commissive che da condotte omissive. In particolare, la condotta può consistere nell'utilizzo o presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere; utilizzo o presentazione di dichiarazioni false o attestanti cose non vere; omissione di informazioni dovute. Per la sussistenza del reato è richiesto che la condotta sia posta in essere dall'agente con la consapevolezza della violazione delle disposizioni extrapenali che regolamentano le condizioni e le procedure per il conseguimento delle erogazioni pubbliche; nell'ipotesi della condotta omissiva, è necessaria la consapevolezza della mancata informazione o della incompletezza dei dati delle notizie forniti. Per ciò che riguarda la società committente, il reato in esame potrebbe essere commesso dal Presidente del Cda. In astratto, potrebbe anche verificarsi una ipotesi di concorso tra il Presidente del Cda ed altra figura apicale e/o subordinata (che coadiuva eventualmente lo stesso nella gestione delle erogazioni e/o nella presentazione delle richieste di erogazioni), ma è necessaria sempre l'intenzione di procurare un interesse o un vantaggio alla società. Nel caso di verifica del reato di cui all'art. 316 ter c.p., l'art. 24 del D.lgs. 231/01 prevede le stesse sanzioni previste per il reato trattato nel paragrafo precedente ovvero la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; nel caso del conseguimento di un profitto di rilevante entità o di un danno di particolare gravità, è prevista una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; sono, altresì, previste, anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del D.lgs. 231/01.

I reati di truffa (truffa commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

Il reato di truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico è un reato commesso mediante frode e contro il patrimonio pubblico e sussiste quando soggetto passivo è lo Stato o altro ente pubblico, a nulla rilevando che “l’ingannato” sia un pubblico dipendente o un terzo privato dotato di poteri di disposizione sui patrimoni dell’ente. Questa tipologia di reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto in danno dell’ente pubblico. Per artificio deve intendersi ogni mutazione del vero, ovvero ogni camuffamento della realtà effettuato simulando ciò che non esiste o dissimulando ciò che esiste; per raggiri s’intende ogni “menzogna qualificata” corredata da ragionamenti e discorsi tali da fare recepire la menzogna come veritiera. Entrambi i presupposti, artificio e raggiri, devono essere idonei a trarre in errore e/o in inganno il soggetto passivo. La differenza tra il reato in oggetto ed i reati di cui agli artt. 316 bis e 316 ter c.p. consiste proprio nell’aver posto in essere una condotta con artificio e raggiri: nel reato di malversazione a danno dello Stato e di indebita percezione di erogazioni manca la condotta “truffaldina”. Ai fini del D.lgs. 231/01, il reato di truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico potrebbe assumere rilevanza, nell’ambito della società committente, in diverse ipotesi. In particolare, potrebbero configurare il reato in esame quelle condotte, sempre poste in essere attraverso artifici e raggiri, finalizzate al conseguimento di finanziamenti e/o erogazioni pubbliche; si potrebbe configurare il reato anche nell’ipotesi di fatturazione non corrispondente alla realtà. In effetti, potrebbe accadere che, attraverso artifici e raggiri, la fatturazione attiva sia modificata a favore della società committente con conseguente danno per l’ente pubblico. Le aree e funzioni interessate dal rischio di commissione del reato di truffa aggravata a danno dello Stato sono certamente la figura del Presidente del Cda; i responsabili dell’Area Amministrativa, anche se con minore rischio e, per come già detto nei paragrafi precedenti, eventualmente, in concorso con il Presidente del Cda (ipotesi più probabile); il Direttore Sanitario per il suo ruolo di gestione dei ricoveri e delle prestazioni sanitarie erogate. È necessario precisare che i

soggetti apicali della società, subordinati alla vigilanza dell'Amministratore, difficilmente commettono il delitto in questione per un interesse o vantaggio della società; appare, invece, più probabile che la eventuale condotta illecita, posta in essere da tali figure apicali, sia finalizzata ad un interesse proprio, con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente, ex D.lgs. 231/01, atteso che mancherebbe il requisito essenziale dell'interesse o vantaggio per la società committente. Qualora si commetta il reato in esame, l'art. 24 del D.lgs. 231/01 prevede le stesse pene previste per i reati in precedenza trattati ovvero la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; nel caso del conseguimento di un profitto di rilevante entità o di un danno di particolare gravità, è prevista una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; sono, altresì, previste, anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del D.lgs. 231/01.

I reati di corruzione (Corruzione per l'esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione)

Le varie ipotesi di corruzione (propria ed impropria, attiva e passiva, antecedente e susseguente) possono semplicemente definirsi come un pactum sceleris, intercorrente tra il privato ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, rappresentato da un "dare" e un "ricevere" (il pubblico ufficiale percepisce il denaro o altra utilità ma in cambio dà l'atto d'ufficio o contrario ai propri doveri e viceversa). L'istigazione alla corruzione, in tutte le sue forme (propria ed impropria, attiva e passiva), sanziona il tentativo di corruzione che si realizza quando l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non sia accettata. Per quanto attiene alla società committente, in capo alla figura del Presidente del Cda possono ipotizzarsi varie e diverse ipotesi di reati di corruzione. In particolare, potrebbe verificarsi un accordo il Presidente del Cda ed un Pubblico Ufficiale finalizzato ad ottenere sia atti d'ufficio sia atti contrari ai doveri d'ufficio. Una prima ipotesi potrebbe concretizzarsi nell'accordo illecito, tra il Pubblico Ufficiale ed il Presidente del Cda, finalizzato ad ottenere autorizzazioni e/o accreditamenti e/o licenze e/o contratti da parte dell'ente pubblico. In questo caso, il reato di corruzione potrebbe configurarsi sia come corruzione propria ed impropria, sia come

corruzione attiva e passiva. Il vantaggio o l'interesse per la società è di tutta evidenza e consiste nell'ottenimento di autorizzazioni e/o accreditamenti e/o licenze, nonché l'interesse per la conclusione dei contratti. I reati di corruzione, in astratto, sono ipotizzabili anche in capo ad altre figure apicali della Società, ma sempre in concorso con l'Amministratore. In questa ultima ipotesi, il rischio è minore, dal momento che la rappresentanza esterna della società è stata affidata esclusivamente all'Amministratore. Qualora si verificano tali ipotesi di corruzione, con un interesse o vantaggio per la società, l'art. 25 del d.lgs. 231/01 prevede, in relazione ai casi di cui agli articoli 318 e 322, commi 1 e 3, c.p., la sanzione pecuniaria fino a duecento quote; nei casi di cui agli articoli 319 e 322, commi 2 e 4, c.p., la sanzione pecuniaria da duecento quote a seicento quote e, nel caso di fatto aggravato per il conseguimento di un profitto di rilevante entità (ai sensi dell'art. 319 bis), all'ente si applica la sanzione da trecento a ottocento quote; anche in questo caso sono previste le sanzioni interdittive dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno.

Il reato di concussione

Il reato di concussione è un c.d. reato proprio e come tale può essere commesso solo da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale. Ai fini del d.lgs. 231/01, all'interno della Villa del Sole S.r.l., il reato in esame può assumere rilevanza nella ipotesi in cui il Presidente del Cda (o, con minore probabilità, gli altri soggetti apicali già indicati) partecipi alla condotta posta in essere dal Pubblico Ufficiale, a titolo di concorso del soggetto extraneus nel reato proprio ovvero qualora il Presidente del Cda contribuisca, con il Pubblico Ufficiale, a creare nel soggetto passivo (vittima del reato) quello stato di costrizione finalizzato ad ottenere l'indebito profitto. In sostanza, il Presidente del Cda della società potrebbe concorrere, con un Pubblico Ufficiale, nel reato di concussione a danno di un terzo soggetto (vittima), che può essere anche una persona giuridica o altro ente pubblico, per ottenere un interesse o un vantaggio per la società che esso rappresenta, ad esempio, per assicurarsi un contratto e/o altri profitti. Qualora si verificano tali condizioni – concorso del soggetto apicale della società con il Pubblico Ufficiale nel reato di concussione ed interesse o vantaggio per la

società stessa – il d.lgs. 231/01 prevede l'irrogazione della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote e, nel caso di fatto aggravato per il conseguimento di un profitto di rilevante entità, ai sensi dell'art. 319 bis c.p., si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; nel caso di condanna si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità

Al pari del reato di concussione, il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un Pubblico Servizio. Ai fini del d.lgs. 231/01, all'interno della Casa di Cura Villa del Sole S.r.l., il reato in esame può assumere rilevanza nella ipotesi in cui il Presidente del Cda (o, con minore probabilità, gli altri soggetti apicali già indicati) partecipi alla condotta posta in essere dal Pubblico Ufficiale, a titolo di concorso del soggetto extraneus nel reato proprio ovvero qualora il Presidente del Cda contribuisca, con il Pubblico Ufficiale, a creare nel soggetto passivo (vittima del reato) quello stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dal soggetto investito di attribuzioni pubbliche. In sostanza, il Presidente del Cda della società potrebbe concorrere, con un Pubblico Ufficiale e/o un incaricato di Pubblico Servizio, nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità a danno di un terzo soggetto (vittima), che può essere anche una persona giuridica o altro ente pubblico, per ottenere un interesse o un vantaggio per la società che esso rappresenta, ad esempio, per assicurarsi un contratto e/o altri profitti. In virtù del secondo comma dell'art. 319 quater c.p. il Presidente del Cda potrebbe integrare la condotta a titolo di soggetto concusso. Ciò si verificherebbe qualora il Presidente del Cda soggiaccia all'induzione posta in essere dal Pubblico Ufficiale e/o dall'Incaricato di Pubblico Servizio e consegna a costui il denaro o l'altra utilità o ne faccia promessa. Affinché sia configurabile la responsabilità della società ex D.Lgs 231/01, è necessario che dal comportamento del Pubblico Ufficiale e/o dall'Incaricato di Pubblico Servizio successivo alla dazione o promessa di denaro o altra utilità, emerga un interesse o vantaggio per la società. Qualora si verifichino tali ipotesi, integranti il reato in oggetto, con un interesse o vantaggio per la società, l'art.

25 D.Lgs. 231/01 prevede, in relazione al reato di cui all'art. 319 quater c.p. l'irrogazione della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. nel caso di condanna si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno.

Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

In particolare la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i responsabili di area e di reparto, i dipendenti, nonché i consulenti liberi professionisti, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle varie funzioni aziendali che collaborano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale riguarda i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti fra la Casa di Cura e la Pubblica Amministrazione, da intendersi come atti commessi in danno allo Stato, ad altri Enti Pubblici, ed alla Comunità Europea, attuati da soggetti privati o da pubblici ufficiali o da soggetti incaricati di un pubblico servizio.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

- 1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari. Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche:
 - i. l'espletamento della commessa
 - ii. i rapporti con eventuali subappaltatori e
 - iii. le attività di collaudo

2) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti

3) l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della Pubblica Amministrazione: ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni per le costruzioni;

4) l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la società, quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la società;

Non si considerano però a rischio le attività di mera informativa, la partecipazione a eventi o momenti istituzionali e gli scambi di opinioni relativamente a particolari politiche o normative

5) gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali, relativi ai rapporti di qualsivoglia tipo intrattenuti con soggetti pubblici;

6) la gestione, cura dei sistemi e degli archivi informatici ed il trattamento dei dati personali, nonché il rilascio di certificazioni, dichiarazioni, compilazioni di cartelle cliniche, delle analisi eseguite, degli accertamenti sanitari.

Costituiscono situazioni degne di particolare attenzione, nell'ambito delle suddette aree di rischio:

- A. la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta, di cui al precedente punto 1), soprattutto in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza
- B. la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), in associazione con un partner (ad esempio joint venture, anche in forma di associazione temporanea di imprese, consorzi, eccetera)
- C. l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente della società, al quale viene dato mandato di individuare le

relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti::

- il codice etico;
- il regolamento interno per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per acquisti, appalti e servizi;
- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- il regolamento interno degli appalti di lavoro, forniture e servizi;

- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere;
- le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24 e seguenti, 25 e seguenti del Decreto
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- b) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale: vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, quale è, ad esempio, la distribuzione di libri d'arte. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato, per consentire le prescritte verifiche;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, eccetera) in favore di rappresentanti della P.A., che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme, ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui essi erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio
2. gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito. Tali incarichi devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società
3. i contratti stipulati con i fornitori ed i partners devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale: tali contratti devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società;
4. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione;
5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono

- contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai numeri precedenti (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, eccetera), devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti sopra previsti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità
 7. eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, devono essere prontamente comunicati all'OdV con nota scritta.

Processi sensibili della Casa di Cura nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le attività della Casa di Cura esposte maggiormente a rischio, ovvero i processi sensibili possono essere individuati nei seguenti:

- gestione dei rapporti con le ASP provinciali ai fini delle stipulazione del Contratto di Convenzionamento, determinazione dei tetti finanziari, liquidazione competenze per i servizi resi;
- gestione dei DRG: compilazione, redazione, invio, procedure di contestazione;
- gestione, cura dei sistemi e degli archivi informatici ed il trattamento dei dati personali;
- gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale, rapporti con le istituzioni pubbliche, consulenti e studi professionali;
- gestione degli adempimenti prescritti dal D.Lgs 626/94 in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro;
- gestione degli adempimenti prescritti dal D.Lgs 196/2003 in tema di privacy;
- selezione dei fornitori e gestione delle procedure di acquisto se richieste dalla Legge (gara di appalto o trattative private);
- analisi, valutazione e proposizione di operazione di acquisto o vendita di immobili;

- gestione degli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento all'uso della struttura da parte di medici in servizio di intramoenia;
- rapporti istituzionali (Ministero della Salute, Asp, Università, Ospedali Pubblici), con istituti di credito, agenzie fiscali;
- gestione delle spese di rappresentanza;
- gestione dei pagamenti, fatturazione, incassi, in relazione all'attività svolta da terzi presso la Casa di Cura;
- erogazione di stipendi, rimborsi spesa, e relativi adempimenti fiscali;
- gestione delle richieste di benefici assistenziali, prestiti, ed anticipi TFR da parte del personale dipendente;
- selezione del personale, pianificazione delle esigenze, predisposizione dei bandi interni, selezione risorse all'esterno;
- rilascio di certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, compilazione di cartelle cliniche, invio dei risultati delle analisi e degli accertamenti eseguiti, accertamenti relativi al decesso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, qualora ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni ai suddetti "processi sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti.

A tal fine il Cda della società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal responsabile interno (o dai responsabili interni, in caso di operazioni complesse che richiedano il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa
- b) le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'operazione
- c) il nome del responsabile interno dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa
- d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno, da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati in danno della Pubblica Amministrazione
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale
- f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati in danno della Pubblica Amministrazione

- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:
- h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione
- j) l'indicazione di eventuali partners individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partners, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate
- k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partners, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno dovrà in particolare:

1. informare l'OdV della società in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza

2. tenere a disposizione dell'OdV della società, la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della società, della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del responsabile interno, nella scheda di evidenza.

Protocolli specifici: i reati ex artt. 317/318/319/319ter/319quater/320/321 e 322 c.p.

In caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione a rischio di corruzione i protocolli specifici devono:

- individuare in maniera dettagliata i soggetti coinvolti;
- definire le disposizioni concernenti:
 1. principi e direttive di indirizzo in merito alla singola attività sensibile che comporta il contatto con la P.A.;
 2. definizione di specifici sistemi di controllo;
 3. protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti richiesti dalla P.A.;
 4. flussi informativi tra soggetti coinvolti nel processo per garantire collaborazione, vigilanza reciproca, e coordinamento;
 5. processo di supervisione.

In particolare per ciò che concerne la gestione dei protocolli D.R.G. è necessario:

- individuare i soggetti coinvolti nell'attività medica per l'accettazione, la gestione e la cura del paziente e negli adempimenti di carattere amministrativo conseguenti;
- individuare il responsabile della procedura,
- diversificare i ruoli dei soggetti coinvolti;
- individuare i soggetti incaricati del riscontro tra la procedura/adempimento cartaceo e quello informatico ed il successivo inoltro al SSN;
- individuare i soggetti incaricati delle procedure di contestazione;
- garantire la tracciabilità di ogni fase dell'attività svolta.

Protocolli specifici relativi ai reati di malversazione ex artt. 316 bis e 316 ter c.p.

In caso di rapporti a rischio reati ex art. 316 bis e 316 ter i protocolli specifici devono provvedere a:

- individuare in maniera dettagliata i soggetti coinvolti;
- diversificare i ruoli e le competenze dei soggetti coinvolti;
- descrivere le modalità di controllo;
- prevedere i processi di supervisione finale;

Deve essere inoltre garantito:

1 – la descrizione dettagliata delle attività preliminari alla sottoscrizione del programma per la attività di ricovero ospedaliero, verifica dei presupposti di ospedalizzazione, la predisposizione dei carteggi e delle informazioni dell'attività;

2 – la descrizione dettagliata delle condizioni per l'ottenimento delle erogazioni pubbliche;

3 – la descrizione dettagliata delle modalità di controllo interno inerenti la fatturazione ed i pagamenti;

4 – la descrizione delle modalità di verifica della rispondenza dei documenti presentati : bilanci, certificazioni, DRG, SDO;

5 – diversificazione dei soggetti coinvolti in particolare tra:

- chi gestisce e coordina le attività di ricovero;
- chi presenta la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti per la stipulazione dei contratti di convenzionamento;
- chi effettua la verifica finale della documentazione.

Protocolli specifici relativi ai reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p. e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ex art. 635 bis c.p.

In caso di rapporti a rischio reati ex art. 615 ter e 635 bis i protocolli specifici devono provvedere a:

- individuare in maniera dettagliata i soggetti coinvolti;
- diversificare i ruoli e le competenze dei soggetti coinvolti;
- descrivere le modalità di accesso ed utilizzo in sicurezza dei sistemi informatici e/o telematici;

- prevedere i processi di supervisione finale.

Deve essere inoltre garantito:

1. la descrizione dettagliata delle attività gestite con sistemi informatici e/o telematici;
2. la descrizione dettagliata delle modalità di accesso a tali sistemi;
3. la descrizione dettagliata delle modalità di controllo interno;
4. la descrizione delle modalità di verifica del corretto utilizzo dei citati sistemi;
5. classificazione per funzioni dei soggetti coinvolti in particolare tra:
 - a. chi gestisce e coordina le attività sanitarie;
 - b. gestisce e coordina le attività amministrative.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV della società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con la P.A.
 - i limiti entro i quali non è necessaria la compilazione di alcune voci della scheda di evidenza.
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno o ai sub-responsabili interni
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti nella società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Parte speciale n.2

Art. 25-ter Dlgs 231/2001

Reati societari

I Reati Societari

I reati societari, all'interno della Casa di Cura Villa del Sole S.r.l., interessano, essenzialmente, l'Amministratore ed il Consiglio d'Amministrazione. In alcuni casi, sono ipotizzabili ipotesi di concorso della Direzione Amministrativa e del Responsabile Ufficio Amministrativo, nonché del Collegio Sindacale. Sono stati ritenuti potenzialmente verificabili ed a rischio di commissione i seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., inserito nell'art. 25 ter);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

False comunicazioni sociali – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Le due ipotesi di reato (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) si differenziano unicamente per il verificarsi o meno dell'evento ovvero del danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Nell'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c. la procedibilità del reato è d'ufficio, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 2622, 1° comma, c.c., la procedibilità è a querela della persona offesa ovvero d'ufficio se il fatto integra un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea. Occorre precisare che le norme in esame escludono la punibilità nelle ipotesi di falsità e omissioni che non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (vedi commi 3° e 4° dell'art. 2621 c.c., e commi 4° e 5° dell'art. 2622 c.c.). Premesso ciò, in capo alla figura del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Cda sono ipotizzabili i reati societari in esame, atteso che tali figure hanno potere o comunque incidenza in materia di redazione del bilancio; il Presidente del Cda, inoltre, ha controllo di gestione, fatturazione (ciclo attivo e ciclo passivo), procedura acquisti, budget. Tuttavia, i reati in esame sono potenzialmente verificabili anche all'interno dell'Area Amministrativa, benché subordinata e sottoposta all'altrui vigilanza, nonché all'interno del Collegio Sindacale, ed eventualmente in concorso con il Presidente del Cda, nonché con i componenti del Consiglio di Amministrazione. È necessario ribadire che la punibilità della società, ex d.lgs 231/01, è prevista solo nell'ipotesi che i reati siano stati commessi dai soggetti "apicali" a vantaggio o nell'interesse della società stessa. Se, invece, commessi da eventuali soggetti apicali ma subordinati, va precisato che solitamente tali soggetti possono porre in essere le condotte nel proprio esclusivo interesse e non nell'interesse della società, con la conseguente

esclusione di responsabilità prevista dal d.lgs. 231/01. Il decreto legislativo, con l'art. 25 ter, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote per la contravvenzione di false comunicazioni sociali; la sanzione va da centocinquanta a trecentotrenta quote per la contravvenzione prevista dall'art. 2622, 1° comma, codice civile; la sanzione da duecento a quattrocento quote per il delitto di cui al 3° comma dell'art. 2622 c.c.; in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo.

Il reato di impedito controllo

Il reato si configura qualora gli amministratori della società committente impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci. Soltanto la sussistenza di un danno ai soci comporta una responsabilità penale ex d.lgs. 231/01. Nella società oggetto di studio, il rischio di commissione di questo reato incombe sul Consiglio di Amministrazione, nella sua collegialità, sulla figura del Presidente del Cda e del Collegio Sindacale. Tuttavia, è ipotizzabile che il reato venga commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione. In tal caso, il reato potrà dirsi consumato solo se vi è la partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati" (Consiglio di Amministrazione e/o Presidente del Cda). Ed infatti, trattandosi di reati propri, è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Anche nelle ipotesi di condotte omissive è sempre richiesto il dolo ovvero la volontà di non intervenire e di non impedire la realizzazione dell'evento. Nell'ipotesi di commissione di tale reato, la sanzione prevista dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/01 è quella pecuniaria da cento a centottanta quote; in caso del conseguimento di un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Corruzione tra privati

Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto con la legge n. 190 del 06.11.2012 ed è previsto dall'art. 2635 c.c.; l'art. 1, comma 77, lett. b), della predetta legge n. 190/2012, ha previsto il reato in esame (limitatamente alla

condotta descritta nel terzo comma dell'art. 2635 c.c.) nell'art. 25 ter, comma 1 lett. s) bis, del D.Lgs. 231/01. Il reato de quo rileva, ai fini dell'applicazione del D.Lgs 231/2001, limitatamente alla condotta descritta nel terzo comma, ossia il comportamento del corruttore (anche privo di una specifica qualifica) che da o promette denaro o altra utilità ai soggetti qualificati di cui al primo comma, affinché costoro compiano o omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Nella Casa di Cura Villa del Sole S.r.l. il rischio di commissione di tale reato incombe innanzitutto sul Presidente del Cda, posto al vertice della struttura societaria e come tale idoneo ad impegnare la volontà dell'ente nei rapporti con altre società. Non essendo, però, richiesta alcuna qualifica in capo al corruttore, è ipotizzabile che il reato venga posto in essere da soggetti apicali diversi dal Presidente del Cda o subordinati. Il Consiglio di Amministrazione teoricamente potrebbe essere interessato da tale reato, anche se con minore probabilità, atteso che i poteri di rappresentanza esterna e di contrattazione sono di esclusiva competenza del Presidente del Cda. In ogni caso, tale figura di reato è ipotizzabile in astratto a carico del Consiglio di Amministrazione solo in concorso con il Presidente del Cda. È opportuno, inoltre, ricordare che, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 231/01, la punibilità della società è prevista solo nell'ipotesi in cui i reati siano commessi a vantaggio o nell'interesse della società stessa. Qualora il reato venga commesso ad esclusivo vantaggio ed interesse dell'agente, è esclusa qualunque forma di responsabilità prevista dal D.Lgs 231/01. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di corruzione tra privati, è necessario che dal pactum sceleris sia derivato un documento alla società del soggetto corrotto. Il decreto legislativo, con l'art. 25 ter comma 1 lett. s) bis, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; in caso del conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Indebita restituzione dei conferimenti - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - Formazione fittizia del capitale.

Per completezza, si evidenzia che potenzialmente sono verificabili, nella società Villa del Sole srl, anche i reati in esame. Sono tutti reati propri che possono essere commessi, i primi due, dagli amministratori, il terzo, da

amministratori e dai soci conferenti. La commissione di tali reati, con il vantaggio o l'interesse della società, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote per il reato di indebita restituzione dei conferimenti; da cento a centotrenta quote.

Reati tributari

La responsabilità amministrativa delle società è prevista in presenza dei seguenti reati tributari

previsti dal D.Lgs. n. 74/2000:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 2, commi 1 e 2-bis);

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);

Per l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse, anche se non esclusivo, o a suo vantaggio (indipendentemente dalla effettiva realizzazione del vantaggio stesso):

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Ai sensi dell'art. 8, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando la persona fisica che ha commesso il reato non sia identificata o non sia imputabile, ovvero quando il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, invece, è esclusa qualora le persone ritenute responsabili dell'illecito penale abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, il giudice penale irrogherà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10, comma 3). La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro (art. 12 D.Lgs. n. 201/2001) se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (art. 13, comma 3). La sanzione è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se l'ente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metà a due terzi).

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Il comma 3 del nuovo art. 25-quinquiesdecies stabilisce che nei casi in parola "si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)". Si tratta: - del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);

- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente (art. 14, comma 3).

L'art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 201/2001 prevede, con disposizione di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste,

quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita "a spese dell'ente" (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al

danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede).

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

Aree a rischio

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. la redazione del bilancio di esercizio della società, e della relativa relazione sulla gestione;
2. la redazione delle relazioni periodiche infra-annuali
3. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica
4. la predisposizione di prospetti informativi
5. la gestione dei rapporti con gli organi di controllo, sulla gestione e contabile, e con la società di revisione
6. le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili
7. l'influenza sull'Assemblea
8. le comunicazioni esterne, ivi incluse le informative ed i rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Presidente del Cda, ai quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello
- b. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- il piano dei conti di contabilità generale
- le regole di corporate governance adottate, in recepimento del codice di autodisciplina delle società quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- il regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti";
- il manuale di contabilità industriale;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere.

Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partners, tramite apposite clausole contrattuali, devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Primo principio

Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25-ter del Decreto – Reati societari.

Secondo principio

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Terzo principio

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Ente e del Gruppo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.

Quarto principio

Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

Quinto principio

Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione

sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

Sesto principio

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Settimo principio

Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione tutte le

comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

Procedura per la prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili

La presente procedura descrive le regole ed i criteri da osservare nell'elaborazione del bilancio e delle altre scritture contabili, allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari della società, passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile).

Responsabilità

E' responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società il Cda che deve osservare e fare osservare il contenuto della presente procedura e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere

sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera.

L'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento della presente procedura e monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verificano circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, è compito dell'Organismo di Vigilanza organizzare periodicamente appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Principi generali e trasparenza della contabilità

La società CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo – contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con la società.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di

analisi di fatti specifici richiesti dal management, eccetera), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera);

- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con la società;
- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

La Direzione Amministrazione della società predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

I revisori devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società.

Precetti operativi

La società *CASA DI CURA VILLA DEL SOLE Srl*, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione

del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrazione;

- la trasmissione dei dati e delle informazioni, alla funzione Amministrazione, e da questa eventualmente inviati o ricevuti a/da soggetti esterni alla società, deve avvenire attraverso una scheda, che consenta di tenere tracciati i vari passaggi: copia della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte;
- i soggetti che forniscono i dati alla funzione Amministrazione, e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali;
- è responsabilità della Direzione Amministrazione la tempestiva messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
- il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza organizzano almeno una riunione, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale
- l'Organismo di Vigilanza partecipa alle riunioni periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi dei valori di periodo

Precetti riguardanti la tenuta della contabilità

- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale;
- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima;
- tale documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione
- qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno alla società, l'Amministrazione deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Procedure a tutela del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti procedure:

- a) chiara assegnazione di responsabilità decisionali ed operative, nonché previsione degli opportuni meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- b) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili

- o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione del soggetto interessato, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte di Direzione Amministrazione e Finanza, d'intesa con l'Ufficio legale;
- c) la documentazione relativa alle operazioni di cui sopra deve essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Rapporti con le Autorità di vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, e nella gestione dei rapporti con le stesse, occorre porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità: ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari;
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre Ente adotta idonee procedure, per la gestione ed il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Le procedure da osservare, per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto, devono essere conformi ai seguenti criteri:

1. deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore
2. deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento

- all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste
3. deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, deve essere individuato in ambito aziendale un responsabile, incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali, ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti ed i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti
 4. il responsabile incaricato, di cui al precedente punto 3), provvede a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che deve essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa deve essere inviata all'OdV, nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Contratti

Nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati societari, sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia, nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV provvede a:
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Parte speciale n.3

Reati previsti dall'articolo 25 – septies del Decreto – **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) , commesse con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- Lesioni personali colpose (art 590 c.p. comma III) , , commesse con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto Legislativo 231/01 prevede, all'art. 25 septies, la responsabilità della Società per il mancato rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, quando si verificano le seguenti fattispecie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Tali fattispecie di reato riguardano unicamente le ipotesi in cui la morte o la lesione personale grave o gravissima a una persona siano state determinate non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica”, che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle vigenti norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

In materia di sicurezza sul lavoro la Corte di Cassazione ha precisato il diverso ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Datore di lavoro.

Detta Corte nel richiamare i compiti del RSPP, in particolare l'individuazione e la segnalazione dei fattori di rischio, l'elaborazione delle procedure di sicurezza, l'attivazione di percorsi informativi e formativi dei lavoratori, ha stabilito che lo stesso riveste una funzione di ausilio al Datore di lavoro in quanto il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale. Sicché, al verificarsi di spiacevoli eventi, è il Datore di lavoro a rimanere titolare della relativa responsabilità, anche se non è da escludere, a priori, l'ipotesi di concorso di responsabilità.

Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 septies D.Lgs 231/2001 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Casa di Cura, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies D.Lgs 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

- A) Organizzazione aziendale
- B) Redazione Documento di valutazione rischi
- C) Informazione
- D) Formazione
- E) Sorveglianza sanitaria
- F) Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale

A) Organizzazione generale.

Nello svolgimento della propria attività, la Casa di Cura deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla Casa di Cura.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È compito del Consiglio di Amministrazione prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni della Casa di Cura "Villa del Sole" e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Il datore di lavoro è tenuto a improntare la Casa di Cura “Villa del Sole” del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un’efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l’accesso alle zone che espongono ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

B) Redazione Documento di valutazione rischi

Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del D.Lgs 81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento, che comprende anche l’elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

C) Informazione

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un’adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della Casa di Cura, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, la Casa di Cura “Villa del Sole” del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive.

D) Formazione

Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specifiche attività afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

In merito Casa di Cura "Villa del Sole" della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta.

La documentazione deve essere inviata annualmente all'O.d.V..

E) Sorveglianza sanitaria.

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs n.81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art. 6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41 comma 2 si riscontrino la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'O.d.V. affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

F) Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori.

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs n. 81 del 2008.

Tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano

entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.